



**Comune di Piacenza
IL SINDACO**

Ordinanza n. 69 del 02/02/2017

Oggetto: LIMITAZIONE STRAORDINARIA DELLA CIRCOLAZIONE DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 E ULTERIORI MISURE EMERGENZIALI PER SITUAZIONE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI ECCEZIONALE CRITICITÀ.

IL SINDACO

Premesso che l'Ordinanza n. 599 del 25/09/2015 come successivamente modificata e integrata, in particolare dall'Ordinanza n. 422 del 27/09/2016, ha istituito il divieto di circolazione dinamica di specifiche tipologie di veicoli dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo a partire dal 1° ottobre 2015, nel centro abitato della città di Piacenza individuato ai sensi dell'art. 3 – comma 1 - punto 8) e art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. con D.G.C. n. 216/2002;

Considerato che ARPAE ha rilevato nel Comune di Piacenza una situazione di eccezionale criticità dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, con n. 14 superamenti consecutivi dei valori limite di PM10 dal 19 gennaio al 1° febbraio 2017, e con concentrazioni di PM10 che negli ultimi 4 giorni hanno superato il doppio di tale limite;

Ritenuto necessario prevedere con la presente Ordinanza misure emergenziali aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalla sopracitata Ordinanza n. 599 del 25/09/2015 come successivamente modificata e integrata, in particolare dall'Ordinanza n. 422 del 27/09/2016;

Visto l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;

Visto il D.M. 02/04/2002 n. 60;

Visti gli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" s.m.i.;

Vista la D.G.R. 1180 del 21 luglio 2014 di adozione della proposta di PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) art. 14 delle NTA – Norme Tecniche di Attuazione;

Visti gli artt. 3 lett. g) e 45 lett. d) del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

è istituito, nel centro abitato della città di Piacenza individuato ai sensi dell'art. 3 – comma 1 - punto 8) e art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. con D.G.C. n. 216/2002 (planimetria All. 1):

1. il divieto di circolazione dinamica, per tutte le categorie di veicoli, domenica 5 febbraio 2017 dalle 08,30 alle 18,30;
2. l'adozione delle seguenti ulteriori misure emergenziali a partire dalla giornata di domenica 5 febbraio 2017 fino a martedì 7 febbraio 2017 (giorno d'emissione del bollettino di ARPAE) in tutto il territorio comunale:
 - è obbligatorio ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
 - nelle unità immobiliari dotate di sistemi di riscaldamento multi-combustibile, è vietato l'utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato, altro) in sistemi di combustione del tipo camino aperto;
3. l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.

Sono escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1 le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:

- Località Besurica;
- Località Montale;
- Località Le Mose.

Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1 le seguenti vie (planimetria All. 2):

- Via E. Pavese;
- Via Einaudi;
- Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;
- bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;
- prolungamento Tangenziale Sud;
- Strada Agazzana;
- Tangenziale Sud;
- Strada Bobbiese;
- Strada Val Nure;
- Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola;
- Via Motti;
- Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi;
- Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra;
- Via Delle Novate;
- Via Emilia Parmense;
- Via Colombo;
- P.le Roma;

- **Via La Primogenita;**
- **Viale S. Ambrogio;**
- **P.le Milano;**
- **Via Emilia per Milano (S.S. 9);**
- **Via Legione Zanardi Landi;**
- **Via Maculani;**
- **Via XXI Aprile;**
- **P.le Torino;**
- **Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;**
- **Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia;**
- **Via Diete di Roncaglia;**
- **Via Caorsana;**
- **Via Cremona;**
- **nuovo Cavalcaferrovia (Via Diete di Roncaglia – Via XXI Aprile);**
- **Via Portapuglia;**
- **Via Borgoforte.**

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1 della presente Ordinanza:

1. Trasporto a ridotto impatto ambientale

- a) autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (car-pooling);
- b) autoveicoli elettrici,
- c) ciclomotori e motocicli elettrici,
- d) veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);

2. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali

- a) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- b) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica (che può essere prodotto al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori) o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
- c) veicoli al servizio o condotti da persone invalide purché munite del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
- d) carri funebri e veicoli al seguito;

3. Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, e per la rimozione di veicoli, veicoli utilizzati per interventi a tutela della pubblica incolumità (edili, stradali, ecc.), veicoli che trasportano rifiuti e per lo spazzamento stradale;
- b) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- c) i veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- d) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- e) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere;
- f) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e strutture di assistenza socio-sanitaria, mense, cantieri;

4. Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci

- a) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- b) veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
- c) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio;

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ambiente e Parchi Giovanni Carini. Gli atti relativi possono essere visionati presso il Servizio Ambiente e Parchi del Comune di Piacenza, il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.45 alle 13.00, il lunedì dalle 15.30 alle 17.30.

DISPONE

che il presente provvedimento:


- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;



- sia trasmesso:
 - ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
 - ALLA QUESTURA DI PIACENZA
 - ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 - ALLA POLIZIA PROVINCIALE
 - AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
 - AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
 - AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA
 - AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
 - ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA DELL'A.R.P.A.
 - ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
 - ALL'AUSL - DIREZIONE SANITARIA
 - ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
 - A IREN EMILIA S.p.A.
 - A SETA S.p.A.
 - A TEMPI AGENZIA


- sia trasmesso ai Sindaci dei comuni di seguito elencati:
 - Alseno
 - Borgonovo Val Tidone
 - Cadeo
 - Calendasco
 - Caorso
 - Castel San Giovanni
 - Castelvetro
 - Cortemaggiore
 - Fiorenzuola d'Arda
 - Gossolengo
 - Gragnano Trebbiense
 - Monticelli d'Ongina
 - Podenzano
 - Pontenure
 - Rottofreno
 - Sarmato

Piacenza, lì 02/02/2017

**Sottoscritta dal Sindaco
DOSI PAOLO
con firma digitale**



	Area interessata dal divieto di circolazione
	Aree escluse dal divieto di circolazione



— Percorsi consentiti

Parcheggi di scambio con linee BUS

Parcheggio scambiatore

Percorso BUS navetta